


CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA



STATUTO

DEL CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

A.S.I.

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 18 marzo 2003



Articolo 1

Costituzione

Il "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli", è Ente pubblico economico a norma dell'art. 36 della legge n. 317 del 05/10/1991.

Esso è costituito ai sensi dell'art. 21 della legge n. 634 del 29/07/1957 ed è disciplinato dall'art. 50 del D.P.R. n. 218 del 06/03/1978, dall'art. 6 - lettera l - della legge n. 64 del 01/03/1986, dalla legge regionale n. 16 del 12/08/1988, dall'art. 36 comma 4 della legge n. 317 del 05/10/1991, dagli art. 8 e 9 del D.L. n. 58 dell' 11/03/1993, dall'art. 2 - commi 11 e 12 - del D.L. n. 149 del 20/05/1993, dall'art. 11 - commi 11 bis e 11 ter - dalla legge n. 237 del 19/07/1993, dall'art. 10 - comma 3 - del D.L. n. 123 del 24/04/1995, dal D.L. n. 244 del 23/06/1995 convertito in legge n. 341 - art 11 - del 08/08/1995 e dall'art. 1 della legge regionale n. 16 del 13/08/1998.

All'atto dell'adozione del presente Statuto fanno parte del Consorzio:

- a) la Provincia di Napoli
- b) il Banco di Napoli
- c) il Comune di Napoli
- d) la Camera di Commercio di Napoli
- e) l' IRI
- f) l' Unione degli Industriali
- g) i Comuni di Acerra, Afragola, Brusciano, Caivano, Casalnuovo, Casamarciano, Casamicciola, Casavatore, Casola, Casoria,



Castellammare di Stabia, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Frattamaggiore, Giugliano, Gragnano, Grumo Nevano, Liveri, Marigliano, Noia, Piano di Sorrento, Poggiomarino, Pomigliano d'Arco, Pompei, Pozzuoli, Qualiano, Saviano, Scisciano, S. Anastasia, S. Gennaro Vesuviano, S. Giorgio a Cremano, S. Paolo Belsito, S. Sebastiano, Terzigno, Torre Annunziata, Tufino, Volla

h) Consorzio Autonomo Porto di Napoli.

Potranno farne altresì parte gli istituti di credito, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici economici che abbiano lo scopo istituzionale di favorire lo sviluppo economico e produttivo dei territori di propria pertinenza, nonché gli altri soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 1 della menzionata legge regionale n. 16/98.

Le domande di ammissione a far parte del Consorzio da parte di eventuali nuovi soggetti, dovranno essere corredate dei provvedimenti formali dei competenti organi del soggetto istante in ordine all'accettazione integrale ed incondizionata del presente Statuto, con la conseguente assunzione degli obblighi di sottoscrivere e versare le quote del fondo consortile e di corrispondere il contributo annuale nelle spese di funzionamento del Consorzio, il tutto negli importi e con le modalità di versamento stabiliti dal Consiglio Generale del Consorzio stesso.

Le quote di partecipazione al fondo consortile dei soggetti consorziati aventi, comunque, ambiti di competenza e di intervento ultra comunali, saranno di maggiore importo rispetto a quelle dei soggetti



consorziate con ambiti di competenza e di intervento a livello comunale e comunque non inferiore a £ 10.000.000 anche ai fini della rappresentanza in Consiglio Generale.

Le quote di partecipazione al fondo consortile dei Comuni aventi nel proprio territorio un'area o un nucleo industriale, in tutto o in parte, saranno di maggiore importo rispetto a quello delle quote di partecipazione degli altri Comuni consorziate e comunque non inferiore a £ 10.000.000 anche ai fini della rappresentanza in Consiglio Generale.

Articolo 2

Denominazione e sede

Il Consorzio assume la denominazione di "Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli" con sigla abbreviata "Consorzio ASI di Napoli".

La sede legale è fissata nel Comune di Napoli in Via Toledo n. 402.

Con deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio la sede consortile potrà essere trasferita altrove e potranno essere costituite sedi secondarie e rappresentanze.

Articolo 3

Durata

Il Consorzio ha la durata fino al 31/12/2021 e potrà essere prorogata alla scadenza.



Articolo 4

Finalità

Il Consorzio ha lo scopo di favorire il sorgere coordinato di nuove iniziative industriale nella circoscrizione provinciale.

Il Consorzio promuove, nell'ambito del proprio comprensorio e dei propri agglomerati, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive dei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizza e gestisce, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, centri commerciali e di servizi, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale.

Esso provvede in particolare a:

- a) agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo produttivo del comprensorio;
- b) all'acquisto o all'esproprio delle aree e degli immobili occorrenti per l'attrezzatura delle zone di intervento, per l'impianto delle singole aziende e per i servizi comuni;
- c) alla progettazione, esecuzione e gestione di opere e servizi di interesse comune e comunque utili per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
- d) alla costruzione di rustici industriali da vendere o cedere in



locazione ad imprese che svolgono attività produttive ed economiche in forma singola od associata;

e) a vendere o cedere in uso alle imprese le aree e gli immobili a qualsiasi titolo acquisiti al Consorzio;

f) a progettare e realizzare centri commerciali e servizi;

g) a promuovere iniziative per l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ed ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale (art. 36 - comma 5, L. 317/1991);

h) ad assumere e promuovere l'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con il Consorzio;

i) ad espletare le attività e le funzioni demandate dalla Regione;

j) a promuovere la costituzione di consorzi per la creazione e lo sviluppo, nell'ambito di agglomerati industriali attrezzati, di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi, così come previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 16 del 13/08/1998, ovvero partecipare a società consortili che abbiano le caratteristiche e le finalità previste dall'art. 27 della legge n. 317 del 05/10/1991;

k) a progettare e realizzare le opere di urbanizzazione ed i servizi nonché ad attrezzare gli spazi pubblici o destinati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggi;



- l) a progettare e realizzare impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti industriali;
- m) ad effettuare qualunque tipo di studio, ricerca ed indagine ed a curare la realizzazione di progetti in favore delle imprese industriali nel settore della qualità, della precertificazione e certificazione per il sistema di "qualità totale";
- n) a curare la realizzazione di progetti e programmi in favore delle imprese industriali nel settore ambientale e della protezione dell'ambiente;
- o) a svolgere le attività di gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o agglomerato industriale fino alla assegnazione del 70% dei suoli ivi ricadenti. Raggiunto tale limite di saturazione, la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi suddetti potranno essere affidate in concessione dal Consorzio ASI ad un consorzio o società consortile costituiti tra le imprese insediate, cui può partecipare lo stesso Consorzio ASI, con quote di minoranza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modifiche ed integrazioni;
- p) a costituire società miste pubblico-private, ovvero promuovere e/o assumere partecipazioni, anche finanziarie, in enti collettivi pubblici e privati in società miste pubbliche o private, anche quale mero soggetto imprenditoriale;
- q) ad assumere qualunque iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.



Articolo 5

Mezzi finanziari

I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti dal Fondo Consortile, dai Beni patrimoniali del Consorzio e specificamente il Fondo Consortile è costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati con questi contributi, in particolare costituiscono il Fondo consortile:

a) i corrispettivi conseguiti in relazione alle attività svolte dal Consorzio anche ex art. 4 L.R. 16/98;

b) i conferimenti effettuati a qualsiasi titolo dai partecipanti al momento della loro costituzione ed annualmente nella misura che il Consiglio Generale del Consorzio provvederà a determinare in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Esercizio, avendo cura di stabilire modalità e tempi di versamento. Il contributo nelle spese di funzionamento dei soggetti consorziati aventi comunque ambiti di competenza e di intervento ultra comunali sarà di un importo maggiore di quello dei soggetti consorziati con ambiti di competenza e di intervento a livello comunale. Il contributo nelle spese di funzionamento del Consorzio dei Comuni consorziati aventi nel proprio territorio un'area o un nucleo industriale, in tutto o in parte, sarà maggiore di quello degli altri Comuni consorziati. Il soggetto consorziato che non intenda accettare di pagare il contributo annuale nelle spese di funzionamento del Consorzio ha diritto di recesso dovrà essere adottata dai competenti organi del soggetto consorziato in questione entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Consorzio dell'importo del contributo annuale alle spese di funzionamento.



c) gli impegni di sottoscrizione delle quote di partecipazione assunti dagli Enti pubblici, purché adottati con atto formale dall'Organo Esecutivo e ritualmente comunicati al Consorzio.

Costituiscono beni patrimoniali del Consorzio tutte le risorse economiche del Consorzio, l'insieme delle attività e passività del soggetto consortile e specificamente:

- a) i contributi per spese correnti concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla Comunità Europea e da qualsiasi altro Ente;
- b) i fondi straordinari statali, degli Enti Locali, della CEE e della Regione appositamente destinati alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione straordinaria di infrastrutture e di servizi sociali;
- c) gli interessi sugli investimenti finanziari;
- d) le donazioni e lasciti di qualsiasi genere.

Articolo 6

Organi Amministrativi

Sono organi del Consorzio:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;



Articolo 7

Composizione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da non più di **32 membri**, nominati dai soggetti consorziati fra persone aventi documentata esperienza in materia economica, amministrativa ed industriale.

Due dei 32 consiglieri sono nominati autonomamente dal Banco di Napoli e dall'Unione degli Industriali della provincia di Napoli, unici soci privati, ancora esistenti, cofondatori del Consorzio.

Il Consiglio Generale scade ogni cinque esercizi e i suoi membri possono essere confermati alla scadenza solo per un ulteriore quinquennio.

Se il soggetto consorziato, tempestivamente e formalmente invitato dal Consorzio a provvedere, non abbia nominato alla scadenza il proprio rappresentante o non abbia confermato il precedente, quest'ultimo si intende a tutti gli effetti decaduto.

In caso di impedimento, dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Generale, il soggetto consorziato che lo ha nominato dovrà provvedere alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante la cui durata in carica cessa, comunque, alla scadenza del Consiglio Generale.

Se la designazione da parte del soggetto consorziato non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l'organo al quale compete la vigilanza sul soggetto consorziato stesso.

La rappresentanza dei consorziati nel Consiglio Generale è attribuita in rapporto proporzionale alle quote ed impegni di sottoscrizione dei



singoli soggetti pubblici consorziati.

E' comunque garantita la presenza in Consiglio Generale per i soggetti consorziati aventi, comunque, ambiti di competenza e di intervento ultra comunali e tutti i Comuni nel cui territorio sono localizzati in tutto o in parte, un'area o un nucleo di industrializzazione atteso anche l'obbligo a loro carico di sottoscrivere una quota di partecipazione superiore a quella degli altri consorziati e comunque non inferiore a £ 10.000.000

Articolo 8

Compiti del Consiglio Generale



Il Consiglio Generale:

- a) in ogni sua riunione preventivamente prende atto della sua regolare costituzione e composizione;
- b) prende atto della nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale di un membro del Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 3 - lettera c) - della legge regionale n. 16/98;
- c) elegge il Presidente del Consorzio anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra le persone con comprovate capacità manageriali e nel suo seno gli altri componenti del Comitato Direttivo ai sensi della precitata norma regionale;
- d) elegge ai sensi del richiamato art. 3 - lettera d) - i membri del Collegio dei Revisori dei conti di sua competenza scelti fra gli iscritti all'Albo Ufficiale dei Revisori dei conti o dei Dottori Commercialisti;

- e) adotta in via preliminare lo schema di piano regolatore territoriale del Consorzio ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della citata legge regionale;
- f) adotta nella forma definitiva il detto piano regolatore ai sensi dell'art. 10 - comma 5 - della precitata legge della Regione Campania;
- g) adotta entro il 30 settembre di ciascun esercizio, il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo;
- h) approva il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio medesimo, eccezionalmente entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono, osservando le norme di cui ai commi 2° e 3° dell'art. 6 della legge della Regione Campania n. 16/98;
- i) delibera l'ammissione di nuovi consorziati e le eventuali conseguenti variazioni della composizione di esso stesso Consiglio Generale e del fondo consortile;
- j) delibera la morosità dei soggetti consorziati in riferimento all'obbligo di versare le quote del fondo consortile ed i contributi annuali nelle spese di funzionamento del Consorzio e la loro conseguente esclusione dal Consorzio, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- k) delibera ai sensi dell'art. 3 - lettera e) - della succitata legge regionale n. 16/98, le indennità di presenza per i propri membri e per i componenti dell'eventuale Commissione consiliare, nonché le indennità di carica per il Presidente, per i componenti del Comitato Direttivo, e per i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- l) delibera l'adozione dello Statuto e le sue eventuali modifiche;



m) delibera con la maggioranza dei due terzi dei membri assegnati ad esso Consiglio Generale aventi diritto al voto l'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina del liquidatore;

n) propone e dichiara la decadenza dei membri di esso Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;

o) elegge i rappresentanti del dipartimento regolamentazione e relazioni industriali.

Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all'anno e cioè entro il mese di aprile ed entro il mese di settembre.

Il Consiglio può inoltre essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l'esame di problemi urgenti e rilevanti, e ogni qualvolta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri aventi diritto al voto o dal Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio Generale è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti spediti almeno otto giorni prima di quello della convocazione.

In caso di urgenza la convocazione avverrà a mezzo fax o telegramma spediti almeno tre giorni prima di quello della convocazione.

Il Consiglio Generale dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

Al termine di ogni mandato, il Consiglio Generale, ai fini della sua ricostituzione, è sempre convocato dal Presidente uscente ovvero da chi ne fa le veci.



Articolo 9

Comitato Direttivo - composizione - compiti

Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio e da altri sette membri dei quali cinque eletti dal Consiglio Generale nel suo seno nella sua prima riunione, uno nominato dal Presidente della Giunta regionale della Campania ed uno nominato congiuntamente dal Banco di Napoli e dall'Unione degli Industriali della provincia di Napoli, quali unici soci privati, ancora esistenti, cofondatori del Consorzio.

Il Comitato Direttivo sovrintende alle attività del Consorzio.

Il particolare il Comitato Direttivo:

- a) predispone entro il 10 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredandolo di apposita relazione illustrativa;
- b) predispone entro il 10 settembre di ciascun anno il piano economico e finanziario contenente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio successivo;
- c) delibera in merito agli atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione, di urbanizzazione e dei servizi collettivi;
- d) delibera, ove necessario, sulla conformità dei progetti di insediamento e di reinsediamento produttivo alle previsioni del P.R.T. del Consorzio, altrimenti attestata dall'Ufficio Tecnico Consortile;
- e) delibera in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e



servizi;

f) propone la decadenza dei membri del Consiglio Generale e di esso stesso Comitato Direttivo ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto;

g) delibera su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio Generale, assicurando in ogni caso un regolare funzionamento del Consorzio negli intervalli fra le sedute del Consiglio stesso emanando tutti quei provvedimenti che, sotto la propria responsabilità, ritiene necessari ed urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale nella sua più prossima adunanza;

h) su proposta del Presidente può delegare particolari materie di trattazione, per argomento o per territorio, a suoi singoli membri, definendone i relativi poteri;

i) per specifici argomenti e per periodi limitati può delegare i suoi poteri al Presidente, salvo ratifica nella sua prima riunione utile.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente per il tramite del Direttore che partecipa alla seduta degli Organi collegiali con le funzioni di segretario senza diritto di voto.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati solo per un ulteriore quinquennio.

Articolo 10

Sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo

Il Consiglio Generale è validamente riunito:



- in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei membri del Consiglio stesso aventi diritto al voto.

- in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei detti membri.

Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei membri del Comitato stesso aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, salvo il caso di cui alla lettera n) dell'art. 8 è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti aventi diritto al voto.

A parità di voti prevale il voto del Presidente del Consorzio.

In seno al Consiglio Generale ed in seno al Comitato Direttivo il voto non può essere espresso per rappresentanza.

Alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo assiste, con funzioni di Segretario, il Direttore del Consorzio o chi ne fa le veci.

Articolo 11

Assenze alle sedute del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo - Sanzioni

I componenti del Consiglio Generale i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, ordinarie o straordinarie, decadono dalla carica.

Decadono altresì dalla carica i componenti del Comitato Direttivo i quali, senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute



consecutive dello stesso.

In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale decorsi dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza avanzata dal Consiglio stesso, dal Comitato Direttivo o da un sesto dei componenti di detti organi, valutate le eventuali giustificazioni dell'interessato.

Il Consiglio Generale che dichiara la decadenza di cui al secondo comma del presente articolo provvede contestualmente alle nomine sostitutive per quanto di sua competenza.

Il Presidente, subito dopo la dichiarazione da parte del Consiglio Generale della decadenza di cui al primo comma del presente articolo, richiede al soggetto consorziato di provvedere per la sostituzione.

Articolo 12

Presidente del Consorzio - elezione - compiti

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Generale nella sua prima riunione, anche al di fuori dei componenti dello stesso, tra persone di comprovata capacità manageriali, con la presenza dei due terzi dei membri del Consiglio Generale ed a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due scrutini nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, ed è proclamato Presidente quello che riporta la maggiore preferenza numerica. Qualora la prima convocazione sia andata deserta l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di



otto giorni nella quale si procede a nuova votazione, con le stesse modalità, purché sia presente la metà più uno dei membri del Consiglio Generale.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza del Consorzio;
- convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo;
- vigila sul buon andamento delle attività consortili;
- esercita le funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo;
- prende i provvedimenti urgenti di competenza del Comitato Direttivo che dovranno essere sottoposti a detti organi nella loro prima riunione successiva per la ratifica;
- è membro, con facoltà di delega, della "Consulta Regionale ASI" di cui all'art. 8 della legge della Regione Campania n. 16/98;
- formula al Presidente della Giunta Regionale della Campania richiesta motivata di nomina di un Commissario "ad acta" per provvedere ad incombenze specifiche e di breve durata;
- rappresenta il Consorzio nelle Assemblee delle società alle quali il Consorzio stesso partecipa e fa parte, salva diversa determinazione del Comitato Direttivo e del Consiglio Generale, degli organi di amministrazione di esse società medesime;
- esercita ogni altra funzione e potere affidatigli dalle norme del presente Statuto e dalla precitata legge della Regione Campania;



- adotta le deliberazioni relative al personale;
- convoca il Consiglio Generale ai fini della sua ricostituzione al termine di ogni mandato.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal membro più anziano del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi e può essere riconfermato solo per un ulteriore quinquennio.

Articolo 13

Ineleggibilità e decadenze



Non può essere eletto Presidente del Consorzio o componente del Comitato Direttivo del medesimo né nominato componente del Consiglio Generale dello stesso, e se nominato o eletto decade dal suo ufficio, colui per il quale ricorre anche una sola delle condizioni di cui all'art. 2382 Codice Civile.

Non può essere nominato o eletto componente del Collegio dei Revisori dei Conti, o se nominato ed eletto decade dal suo ufficio, colui che si trova in una sola delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile, il coniuge, i parenti affini dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo del Consorzio entro il quarto grado e coloro i quali sono legati al Consorzio - o alle società da questo controllate - da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili

o dall'Albo dei Dottori Commercialisti, è causa di decadenza dalla carica di Revisore dei Conti del Consorzio.

La carica di Presidente del Consorzio è incompatibile con quella di Amministratore di Aziende operanti nelle aree e nei nuclei industriali consortili.

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio Generale, o di membro del Comitato Direttivo non possono essere ricoperte da coloro i quali sono legati al Consorzio da un rapporto di lavoro autonomo o subordinato retribuito.

Altre cause di ineleggibilità, di decadenza o di incompatibilità potranno essere stabilite dal Consiglio Generale.

Articolo 14

Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da un Presidente, iscritto nel registro dei Revisori Contabili, nominato dal Consiglio Regionale, e da due membri effettivi e da due membri supplenti, eletti dal Consiglio Generale del Consorzio scegliendo fra gli iscritti nel suddetto registro dei revisori contabili o all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Napoli.

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge il controllo interno sull'attività del Consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei conti controfirma il bilancio di esercizio,



redigendo su di esso la propria relazione, controfirma le dichiarazioni fiscali facenti carico al Consorzio e fornisce alla Giunta Regionale della Campania le informazioni che questa intende acquisire sull'attività del Consorzio.

Il Collegio dei Revisori dei conti si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale ed alle riunioni del Comitato Direttivo.

Ai fini di cui innanzi i componenti del collegio sono informati delle convocazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

Il Revisore il quale, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio consortile a due riunioni del Collegio, decade dalla carica.

La decadenza, previa comunicazione del Presidente del Collegio al Presidente del Consorzio, è pronunciata dal Consiglio Generale per i membri di sua nomina.

Qualora la decadenza si verifica a carico del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente del Consorzio ne informa il Presidente del Consiglio Regionale della Campania per i provvedimenti di competenza.

I Revisori dei conti che non assistono senza giustificato motivo alle sedute del Consiglio Generale o, durante un esercizio consortile, a quattro riunioni del Comitato Direttivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Generale su proposta del Presidente del Consorzio.

In caso di rinuncia o di decadenza di un Revisore dei conti trovano applicazione, ad eccezione che per il Presidente del Collegio, le norme del Codice Civile in materia di sostituzione dei sindaci delle società per azioni, in



quanto compatibili.

Articolo 15

Commissione per lo Studio e la Programmazione delle relazioni industriali

E' nominata dal Consiglio Generale ed è composta da tutti gli enti che a qualunque titolo hanno dato vita e/o aderito al Consorzio come già costituito.

La Commissione svolge attività preparatorie ed istruttorie ai fini dell'esercizio dei fini e delle competenze proprie del Consorzio come disciplinate dall'art. 4 del presente Statuto. Non ha compiti deliberanti ma solo consultivi e propositivi.

- a) la Commissione può essere richiesta per attività preparatorie ed istruttorie relative alle competenze degli Organi del Consorzio;
- b) la Commissione può curare rapporti con altri organi statali o Enti locali;

Articolo 16

Assegnazione e vendita immobili consortili

L'assegnazione e la vendita degli immobili consortili necessari per la realizzazione di iniziative produttive nei settori dell'industria e dei servizi, sono disposte dal Comitato Direttivo sulla base di condizioni generali preventivamente fissate dallo stesso Comitato Direttivo per le singole aree e nuclei industriali.



Il possesso di fatto dell'immobile assegnato potrà essere trasferito anticipatamente alla vendita.

Il Consorzio rientra in possesso o in proprietà degli immobili, senza maggiorazione di prezzo e senza possibilità di opposizione da parte degli assegnatari o degli acquirenti, qualora, trascorsi due anni dalla presa di possesso, questi non abbiano avviato, come accertato dal Consorzio, i lavori di costruzione degli impianti a fronte della cui realizzazione era stata disposta l'assegnazione o la vendita, ovvero trascorsi ulteriori quattro anni, essi impianti medesimi non siano entrati in funzione.

Il Comitato Direttivo, in ordine ai termini di cui innanzi, potrà accordare proroghe motivate di durata non superiore a mesi dodici.

Il contratto di trasferimento di proprietà degli immobili non potrà essere stipulato se l'acquirente non si sarà impegnato, contestualmente, ad aderire al Consorzio o alla società consortile costituiti o costituendi per la gestione e la manutenzione delle infrastrutture e dei servizi comuni di ciascuna area o nucleo industriale, Legge n. 317 del 29 ottobre 1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Articolo 17

Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre.

fini istituzionali.



Articolo 18

Vigilanza

Il controllo interno sull'attività del Consorzio spetta al Collegio dei Revisori dei conti .

La vigilanza sul Consorzio - ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 - comma 4 - della legge n. 317/91 e successive modifiche ed integrazioni, e degli artt. 5, 6, 8, 9 e 12 della L. R. 16/98 - è esercitata dalla Giunta Regionale della Campania, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei conti, e tende a verificare il rispetto da parte dell'Ente consortile delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale.

Articolo 19

Disposizioni Transitorie

Tenuto conto che il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli risulta già costituito all'atto dell'entrata in vigore della legge regionale n. 16/98 e che in particolare il disposto di cui all'art. 2 della detta legge enuncia la rappresentanza per quote e quello di cui all'art. 3 - secondo comma - lettera a), viene ad escludere per taluni soggetti già consorziati la possibilità di nominare un proprio rappresentante in seno al Consiglio Generale del Consorzio, il presente Statuto, così come adottato ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa regionale, sarà trasmesso a tutti i soggetti consorziati per la presa d'atto dopo l'approvazione del Consiglio



Regionale.

In sede di prima attuazione e comunque sino all'adozione del presente Statuto da parte del Consiglio Generale con le modalità previste dall'art. 2 n. 4 della L.R. n. 16/98, restano applicabili le disposizioni adottate dal Consorzio in materia di stato giuridico e di funzionamento dell'ente con le deliberazioni assunte prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.

Fino all'elezione di tutti i nuovi organi consortili, restano in carica tutti gli organi consortili in attività, comunque nominati.

Articolo 20

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla leggi nazionali e della Regione Campania in materia di Consorzi industriali.

